

Oggetto **locazione uffici sede Agenzia della mobilità piemontese**

Determinazione del direttore generale

Decisione

Il direttore generale Cesare Paonessa, nell'ambito della propria competenza¹ e delle risorse assegnate mediante approvazione del PEG 2016², determina di:

1. approvare il testo del contratto di locazione per gli uffici da destinare a sede dell'Agenzia da sottoscrivere con la società Beni Stabili S.p.A. SIIQ, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00380210302, Partita IVA 04962831006 (Allegato A), così come meglio descritto in motivazione e nell'Allegato 1;
2. impegnare a favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ gli importi del canone di locazione e delle spese per oneri accessori relative alle annualità 2017 e 2018 come meglio descritto in applicazione, rinviando la registrazione degli impegni relativi alle annualità dal 2019 al 2024 in seguito all'approvazione Bilanci delle corrispondenti annualità;
3. istituire il seguente capitolo, in uscita, tra le partite di giro e le operazioni per conto terzi:

Cap.	Art.	Descrizione	Missione 118/11	Progr. 118/11	Titolo 118/11	Macr. 118/11	Piano Fin. 118/11
4710	0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	99	1	7	702	U.7.02.04.01.001

4. impegnare, liquidare e pagare la somma di € 27.000,00 a favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ a titolo di deposito cauzionale provvedendo al contestuale accertamento così come meglio dettagliato in motivazione ed applicazione;
5. impegnare € 9.000,00 oltre IVA a favore dell'Agenzia Immobiliare Andrea Boggio Bertinet con sede in Via San Francesco Da Paola, 37 – 10123 Torino (C.F. BGGNRF48M31L219T – p.i. 07982040011) a titolo quota a carico dell'Agenzia della mobilità piemontese del diritto di mediazione.

Motivazione

In seguito alla stipulazione del contratto di sublocazione con Agenzia Piemonte e Lavoro (APL), ente strumentale della Regione, dal 01/04/2004 l'Agenzia della mobilità ha stabilito la propria sede e i propri uffici in via Belfiore 23/C Torino, occupando nel complesso una superficie pari a complessivi 1034 mq (4° piano 447 mq, 5° - 362 mq; 6° - 222 mq oltre seminterrato).

Il contratto, sottoscritto il 27/02/2004, prevedeva una durata di sei anni decorrenti dal 1° aprile 2004, con possibilità di rinnovo per ulteriori sei anni; con determinazione n. 124 del 24/03/2010, l'Agenzia ha rinnovato il contratto di sublocazione con APL per ulteriori sei anni a decorrere dal 01/04/2010 e sino al 31/03/2016.

In data 26/02/2015 (prot. 1054/2015 e prot. 92/2016), APL ha trasmesso per conoscenza la comunicazione ad essa pervenuta dalla società Investire Immobiliare SGR s.p.a., proprietaria dello stabile di via Belfiore 23/C, con cui la proprietà, al fine di evitare il rinnovo tacito del contratto di locazione comunicava la formale disdetta dello stesso a far data dal 31/03/2016.

Nella medesima nota, APL ha comunicato a sua volta la disdetta/cessazione del contratto di sublocazione in essere con l'Agenzia, rimanendo salva la possibilità di un'eventuale rinegoziazione della locazione con la proprietà e quindi di sublocazione laddove fosse di reciproco interesse.

L'Agenzia della mobilità, in data 17/02/2016 (ns. prot. 1163 del 17/02/2016), ha comunicato ad APL il proprio interesse ad una eventuale rinegoziazione del canone di sublocazione e ha contestualmente richiesto, nel caso di impossibilità di negoziare il rinnovo del contratto, una proroga temporanea del contratto di sublocazione, nelle more della conclusione della fase di ricerca della nuova sede dell'ente e delle operazioni di trasloco.

In data 05/04/2016 APL ha trasmesso, per conoscenza, la lettera inviata dalla società proprietaria dell'immobile, con cui veniva resa nota l'impossibilità di proroga del cessato contratto con conseguente richiesta di rilascio dei locali. La società proprietaria nella citata lettera chiedeva di rilasciare i locali entro la fine del mese di aprile e prima dell'inizio della stagione estiva.

A decorrere dalla scadenza del canone di sublocazione l'Agenzia, continuando ad occupare i locali di via Belfiore, 23/C, paga mensilmente ad APL una indennità di occupazione pari all'ultimo canone mensile contrattuale di € 8.019,00 oltre IVA. A tale importo si aggiungono le spese condominiali pari a circa € 1.330,00 oltre IVA al mese.

A sua volta APL sostiene propri costi per l'occupazione dei locali di via Belfiore 23/C che mensilmente sono pari a circa € 13.630,00 oltre IVA per l'indennità di occupazione e a circa 2.290,00 oltre IVA per le spese condominiali.

Tali oneri, allorché APL cesserà di occupare i locali di via Belfiore, e qualora l'Agenzia non provvederà ad ultimare le operazioni di rilascio dei locali occupati, non saranno più sostenuti da APL e l'Agenzia potrebbe essere chiamata a sostenerli in aggiunta agli attuali.

In relazione all'esigenza di individuare i nuovi uffici presso cui stabilire la sede dell'Agenzia, è stata verificata prioritariamente la disponibilità di locali adeguati presso gli enti consorziati di riferimento con sede in Torino senza peraltro aver ottenuto un puntuale riscontro sulla disponibilità di spazi adeguati né a breve né a medio termine.

Nel frattempo è stata attivata una ricerca di mercato contattando le proprietà/agenzie immobiliari che hanno pubblicizzato la disponibilità a locare uffici, orientando la ricerca prevalentemente su locazioni in prossimità della linea 1 di metropolitana e/o delle stazioni ferroviarie del centro cittadino.

La ricerca dei locali, in conformità ai principi di razionalizzazione degli spazi destinati ad uffici ed archivi così come definiti nella D.G.R. 21 febbraio 2013, n. 37-5377, a cui le agenzie e i consorzi a partecipazione regionale sono chiamate ad adeguarsi, è stata condotta tenendo in considerazione un fabbisogno correlato alla dotazione organica dell'Agenzia, completata dalle funzioni di direttore generale, presidente e membri del consiglio d'amministrazione pari a complessive 34 unità.

Nella citata D.G.R. si fa riferimento al parametro medio di riferimento stabilito dall'art. 3, comma 9 del decreto-legge 6 luglio 2012 n. 95, convertito con modificazioni dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. In tale disposizione di legge si stabilisce che "L'ottimizzazione

degli spazi ad uso ufficio e' perseguita [...] rapportando gli stessi alle effettive esigenze funzionali degli uffici e alle risorse umane impiegate avuto riguardo ad un parametro di riferimento compreso tra 20 e 25 metri quadrati per addetto."

Sulla base dei predetti parametri, le superfici dei locali oggetto di locazione potrebbero variare da 680 a 800 mq. Considerando il parametro medio di 22,50 mq indicato nella citata DGR la superficie di riferimento dovrebbe essere pari di circa 770 mq.

Di tale ricerca sono state fornite al Consiglio d'Amministrazione diverse informative nel corso delle sedute del Consiglio d'Amministrazione del 30 maggio, del 30 giugno e del 04 agosto del 2016, del 30 settembre e del 27 ottobre del 2016.

Tra tutte le proposte di locazione visionate, l'interesse si è focalizzato su 2 proposte, che consentono l'ingresso a breve termine nei locali, senza particolari oneri aggiuntivi di messa in uso.

L'allegato 1 alla presente determinazione contiene le schede informative delle due soluzioni prese in considerazione oltre ad un confronto economico operato tra le due soluzioni; il confronto è effettuato anche in relazione ai costi sostenuti presso l'immobile attualmente occupato dall'Agenzia.

I siti in cui sono ubicati gli immobili che ospitano gli uffici entrambi gli immobili sono collocati in zone servite dal servizio pubblico di superficie; l'immobile di corso Marconi 10 è situato al di fuori della zona a traffico limitato, nelle immediate vicinanze di una fermata della linea 1 di metropolitana e nei pressi della stazione ferroviaria di Porta Nuova; l'immobile di cui alla Scheda 2 è in zona a traffico limitato, dista maggiormente da una fermata della linea 1 di metropolitana essendo peraltro più vicino ad una stazione del passante ferroviario (Porta Susa).

La prima delle due proposte riguarda 3 unità locative (per un totale di 776 mq) (unificabili a spese della proprietà) ubicate al piano secondo del fabbricato di Corso Marconi 10, di proprietà della società Beni Stabili S.p.A. SIIQ, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00380210302, Partita IVA 04962831006. Per la definizione degli aspetti economici e contrattuali la proprietà si avvale di un intermediario immobiliare.

La seconda proposta riguarda l'intero piano primo del medesimo fabbricato presso cui APL traslocherà entro fine anno, oltre ad una porzione del piano terreno del medesimo fabbricato, per un totale di circa 900 mq³. Per la definizione degli aspetti economici e contrattuali è stata contattata direttamente la proprietà dell'immobile che non si avvale di intermediari immobiliari.

In entrambi i casi non sono previsti costi derivanti da eventuali lavori di adeguamento per accesso disabili o per la sicurezza; i locali della proposta di corso Marconi, 10, diversamente da quelli di cui alla proposta 2, sono consegnati tinteggiati. Devono invece essere effettuati lavori di cablaggio i cui costi saranno a carico dell'Agenzia. Peraltro, tali costi sono più che compensati dagli sconti accordati dalla proprietà in funzione della durata settennale del contratto più tre mesi): 30% sul canone annuale del 1° anno, 15% sul canone annuale del 2° anno e tre mensilità gratuite, per un importo complessivo pari ad € 75.600,00 sul canone complessivo previsto per l'intera durata del primo settennio e tre mesi di vigenza del Contratto.

In data 10/11/2016, con nota prot. Agenzia 10490/2016, APL ha comunicato di aver sottoscritto un contratto di locazione, che decorrerà dal 1/12/2016, e che procederà al rilascio alla proprietà, entro e non oltre il 31/12/2016 dei locali attualmente occupati in Via Belfiore, 23/C.

Sulla scorta della predetta comunicazione il direttore generale, con nota prot. 10507/2016 dell'11/11/2016, dato atto dell'urgenza di individuare i locali della nuova sede, ha comunicato al Presidente e al Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia l'intenzione di voler procedere alla formalizzazione di una proposta di locazione alla proprietà dell'immobile indicato nell'Allegato 1 - scheda 2.

Successivamente, avendo verificato puntualmente la dislocazione degli spazi locativi offerti e le richieste economiche relative all'immobile indicato nell'Allegato 1 - scheda 2, il direttore generale ha ritenuto opportuno verificare la permanenza della disponibilità dei locali di corso Marconi 10 nonché delle condizioni di locazione; a tal fine, per il tramite dell'Agenzia Immobiliare Anrea Boggio Bertinet con sede in Via San Francesco Da Paola, 37 – 10123 Torino (C.F. BGGNRF48M31L219T – p.i. 07982040011), di cui si avvale BENI STABILI SPA, sono state richieste le necessarie informazioni in merito.

Avendo ottenuto conferma della disponibilità degli spazi locativi ed avendo considerato tutti gli aspetti economici a base delle due proposte, descritte nell'Allegato 1 alla presente determinazione, il direttore generale ha valutato che la proposta relativa agli uffici di Corso Marconi 10 fosse più economica sia in termini di costi complessivi sia in termini di costo/mq rispetto alla proposta descritta nell'Allegato 1 - scheda 2.

In relazione a quanto sopra evidenziato, e tenuto conto dei principi definiti nella D.G.R. 21 febbraio 2013, n. 37-5377, a cui le agenzie e i consorzi a partecipazione regionale sono chiamate ad adeguarsi, è stato comunicato alla Regione Piemonte con nota prot. 10959 del 22/11/2016 l'intenzione di procedere alla definizione del contratto con BENI STABILI SPA sulla base delle condizioni economiche indicate nell'Allegato 1.

Con nota prot. 11581 del 06/12/2016 la Regione Piemonte ha espresso il nulla osta alla alla definizione del contratto di locazione

Con nota prot. 10986 del 22/11/2016 è stata quindi formulata a BENI STABILI SPA, per il tramite dell'Agenzia Immobiliare Andrea Boggio Bertinet una proposta di locazione; elementi fondamentali della proposta sono la conferma di sconti ai canoni di locazione del primo anno (30%) e del secondo anno (15%) del canone di locazione oltre alla gratuità dei primi tre mesi di locazione.

La proposta è stata accettata nelle forme dello schema di contratto di locazione di cui all'Allegato A alla presente determinazione, trasmesso da BENI STABILI SPA con nota prot. Agenzia n. 11518 del 06/12/2016.

La proposta, così come definita da BENI STABILI SPA, viene ritenuta congrua anche in relazione al confronto operato nell'Allegato 1 - scheda 3 con la soluzione prospettata nella scheda 2 del medesimo Allegato 1 e pertanto viene approvata con la presente determinazione.

E' possibile pertanto procedere alla sottoscrizione del contratto.

Il contratto di locazione, all'art. 8, prevede la costituzione di un deposito cauzionale pari a complessivi € 27.000,00 che deve essere impegnato e liquidato e pagato a favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ.

A tale fine è necessario istituire il seguente capitolo, in uscita, tra le partite di giro e le operazioni per conto terzi:

Cap.	Art.	Descrizione	Missione 118/11	Progr. 118/11	Titolo 118/11	Macr. 118/11	Piano Fin. 118/11
4710	0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	99	1	7	702	U.7.02.04.01.001

L'istituzione del capitolo è effettuata ai sensi dell'art. 175, comma 5-quater lett. e) del d.lgs. 267/2000, che prevede che i responsabili della spesa o, in assenza di disciplina. Il responsabile finanziario, possono effettuare, per ciascuno degli esercizi di bilancio le variazioni necessarie per l'adeguamento delle previsioni, compresa l'istituzione di tipologie e programmi, riguardanti le partite di giro per conto di terzi.

Si richiama a tal proposito il Principio contabile applicato concernente la programmazione di bilancio (Allegato 4/1 d.lgs 118/2011 – punto 9.5: *“gli stanziamenti di spesa del bilancio di previsione finanziario riguardanti gli esercizi finanziari cui il bilancio si riferisce hanno natura autorizzatorio, costituendo limite agli impegni ed ai pagamenti, con l'esclusione delle previsioni riguardanti i rimborsi delle anticipazioni di tesoreria e le partite di giro/servizi per conto di terzi i cui stanziamenti non comportano limiti alla gestione.”*

Ai sensi del successivo art. 175, comma 9 del d.lgs 267/2000, le variazioni al piano esecutivo di gestione, così come conseguentemente previste in relazione alle variazioni di cui al citato art. 175, comma 5-quater, sono sempre di competenza del responsabile della spesa e possono essere adottate entro il 15 dicembre di ciascun anno.

Si richiamano infine le indicazioni fornite nel Principio contabile applicato concernente la contabilità finanziaria (Allegato 4/2 d.lgs 118/2011 – punti 7.1 e 7.2): *“[...] In deroga alla definizione di “Servizi per conto terzi”, sono classificate tra tali operazioni le transazioni riguardanti i depositi dell'ente presso terzi”; “[...] in deroga al principio generale n. 16 della competenza finanziaria, le obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive che danno luogo a entrate e spese riguardanti le partite di giro e le operazioni per conto terzi, siano registrate ed imputate all'esercizio in cui l'obbligazione è perfezionata e non all'esercizio in cui l'obbligazione è esigibile”.*

Con nota prot. 11472 del 05/12/2016, l'Agenzia Immobiliare Andrea Boggio Bertinet ha confermato che il diritto di mediazione richiesto a carico dell'Agenzia è definito in € 9.000,00 oltre IVA;

Tale importo rientra nei limiti indicati nella Raccolta degli usi della Provincia di Torino aggiornata al quinquennio 2000-2005 che, per quanto riguarda la Tariffe di mediazione prevede che "Il diritto di mediazione per contratti di durata non inferiore ad un anno non eccede globalmente l'importo di due mensilità del canone di locazione ed è a carico dei contraenti in parti uguali."

In relazione a detto costo, l'Agenzia impegna a favore dell'Agenzia Immobiliare Andrea Boggio Bertinet con sede in Via San Francesco Da Paola, 37 – 10123 Torino (C.F. BGGNRF48M31L219T – p.i. 07982040011) una somma per il diritto di mediazione pari ad € 10.980,00 IVA compresa.

Attestazione

Si attesta che non sussistono relazioni di parentela o affinità di secondo grado tra i titolari, gli amministratori, i soci e i dipendenti del soggetto affidatario, del soggetto intermediario ed il direttore generale ed il responsabile dell'U.O. del servizio proponente⁴ dell'Agenzia.

Applicazione

E' impegnato, liquidato e pagato mediante bonifico bancario a favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, con sede legale in Roma, via Piemonte n. 38, codice fiscale e Registro Imprese di Roma n. 00380210302, Partita IVA 04962831006, l'importo di € 27.000,00 a titolo di deposito cauzionale con applicazione sul codice Macroaggregati del Bilancio

2016, 2017 e 2018⁵, annualità 2016; il medesimo importo è contestualmente accertato in entrata nell'annualità 2016 dalla predetta società; come segue:

Importo movimento	Cap.	Art.	Descrizione	Missione 118/11	Progr. 118/11	Tit. 118/11	Tipologia 118/11	Macr. 118/11	Categoria 118/11	Piano Fin. 118/11
€ 27.000,00	4710	0	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali presso terzi	99	1	7		702		U.7.02.04.01.001
€ 27.000,00	9970	0	DEPOSITI PER SPESE CONTRATTUALI			9	200		9020400	E.9.02.04.02.001

Il costo complessivo del canone di locazione per il periodo contrattuale settennale (+ tre mesi), decorrente dal 01/1/2017, con ipotesi di aggiornamento del canone stimato costante per la durata del periodo contrattuale nel 1,1250%⁶ è pari a complessivi € 918.629,77, secondo come dettagliato nella seguente tabella:

anno	canone annuale aggiornato (iva esclusa)	canone annuale aggiornato (iva inclusa)
2017	€ 75.600,00	€ 92.232,00
2018	€ 90.000,00	€ 109.800,00
2019	€ 109.215,0000	€ 133.242,30
2020	€ 110.443,6688	€ 134.741,28
2021	€ 111.686,1600	€ 136.257,12
2022	€ 112.942,6293	€ 137.790,01
2023	€ 114.213,2339	€ 139.340,15
2024	€ 28.874,5332	€ 35.226,93
		€ 918.629,77

Il canone di locazione è oggetto di imposizione IVA in quanto, seppur l'art. 10, comma primo, numero 8 del DPR 633/1972, assoggettati al regime ordinario di esenzione dall'IVA la locazione di fabbricati strumentali, il locatore ha espresso la volontà, di avvalersi della facoltà concessa dalla citata disposizione di optare per l'imposizione all'IVA del canone di locazione.

Sono impegnate a favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, (Partita IVA 04962831006) le spese relative alle annualità 2017 (€ 92.232,00) e 2018 (€ 109.800,00), IVA compresa, con applicazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 2018, annualità 2017 e 2018 nel seguente modo:

annualità Bilancio	Importo	Codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
		Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
2017	€ 35.048,16	540	107	UTILIZZO DI BENI TERZI-TRASPORTO FERROVIARIO	10	01	1	103	U.1.03.02.07.001
	€ 57.183,84		207	UTILIZZO DI BENI TERZI-TPL		02			
2018	€ 41.724,00		107	UTILIZZO DI BENI TERZI-TRASPORTO FERROVIARIO		01			
	€ 68.076,00		207	UTILIZZO DI BENI TERZI-TPL		02			

Le spese relative ai canoni di locazione delle annualità dal 2019 al 2024 sono impegnate sui codici Macroaggregati corrispondenti ai codici Macroaggregati indicati in tabella in seguito all'approvazione dei successivi rispettivi Bilanci.

Le spese per oneri accessori sono state stimate:

- per l'anno 2017, il preventivo di spesa si attesta a complessivi 16.420,00 oltre IVA, a cui sono aggiunte le spese di registrazione e bollo a carico dell'Agenzia, stimate in € 620,00, per un totale di € 20.654,00 (IVA inclusa);
- per l'anno 2018 la stima delle spese è effettuata sulla base dei costi di € 24,00/mq oltre IVA e spese di registrazione per complessivi € 23.262,00 (IVA inclusa);

detti importi sono impegnati a favore di Beni Stabili S.p.A. SIIQ, (Partita IVA 04962831006), con applicazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 2018⁷, annualità 2017 e 2018 nel seguente modo:

annualità Bilancio	Importo	Codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
		Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
2017	€ 7.848,52	540	107	UTILIZZO DI BENI TERZI-TRASPORTE FERROVIARIO	10	01	1	103	U.1.03.02.07.999
	€ 12.805,48		207	UTILIZZO DI BENI TERZI-TPL		02			
2018	€ 8.839,56		107	UTILIZZO DI BENI TERZI-TRASPORTE FERROVIARIO		01			
	€ 14.422,44		207	UTILIZZO DI BENI TERZI-TPL		02			

Le spese per oneri accessori relative alle annualità dal 2019 al 2024 sono impegnate sui codici Macroaggregati corrispondenti ai codici Macroaggregati indicati in tabella in seguito all'approvazione dei successivi rispettivi Bilanci.

La spesa per il diritto di mediazione per complessivi € 10.980,00 IVA compresa è impegnata a favore di dell'Agenzia Immobiliare Andrea Boggio Bertinet con sede in Via San Francesco Da Paola, 37 – 10123 Torino (C.F. BGGNRF48M31L219T – p.i. 07982040011) con applicazione sui codici Macroaggregati del Bilancio 2016, 2017 e 2018, annualità 2016 nel seguente modo:

annualità Bilancio	Importo	Codifica gestionale del PEG			classificazione D.Lgs 118/11				
		Cap.	Art.	Descrizione	Miss.	Progr.	Tit.	Macr.to	Piano Fin.
2016	€ 4.172,40	530	199	ALTRI SERVIZI - TRASPORTE FERROVIARIO	10	01	1	103	1.03.02.99.999
	€ 6.807,60		299	ALTRI SERVIZI - TRASPORTE FERROVIARIO		02			

Le spese impegnate sono esigibili entro il 31 del mese di dicembre di ciascun anno di imputazione.

Attenzione

Il presente provvedimento, comportando impegno di spesa, è esecutivo con l'apposizione del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria⁸.

A seguito dell'adozione del presente provvedimento occorrerà procedere all'emissione dei relativi mandati di pagamento⁹.

Il Direttore generale
Cesare Paonessa

Torino, li 06 dicembre 2016

VISTO DI REGOLARITA' CONTABILE

A norma dell'art. 151, comma 4, del D.Lgs. n. 267 del 18.08.2000 e degli art. 32 e 33 del "Regolamento di contabilità".

Data 06 dicembre 2016	Il direttore generale Cesare Paonessa
-----------------------	--

¹ Ai sensi degli artt. 107, 182 e 183 del T.U.E.L. approvato con D.Lvo n. 267 del 18/08/2000, dell'art. 18 comma 3 dello Statuto dell'Agenzia della mobilità piemontese, dell'art. 29 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005, nonché ai sensi del Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi dell'Agenzia, come da allegato B della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 1 / 2 del 16 gennaio 2004. Il Consiglio di amministrazione dell'Agenzia, con deliberazione n. 38 del 21 dicembre 2013, ha nominato l'ing. Cesare Paonessa direttore generale dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana e Regionale, ora Agenzia della mobilità piemontese. Inoltre, ai sensi della deliberazione del Consiglio di Amministrazione n. 2 del 1 marzo 2013, le funzioni che lo Statuto e i Regolamenti attribuiscono al Segretario dell'Agenzia sono attribuite all'ing. Cesare Paonessa, direttore generale dell'Agenzia. Con deliberazione del n. 20 del 30/12/2015, il Consiglio d'Amministrazione dell'Agenzia ha dato atto che l'ing. Paonessa mantiene l'incarico di direttore generale dell'Agenzia sino alla nomina del nuovo Consiglio d'Amministrazione e comunque nelle more delle procedure previste dallo Statuto per l'individuazione e la nomina del direttore generale da parte del nuovo Consiglio d'Amministrazione.

² Il PEG è stato approvato con delibera del consiglio d'amministrazione n. 8/2016 del 18/05/2016

³ Inizialmente i locali oggetto di verifica erano limitati ad un intero piano del fabbricato; la stima in mq del piano oggetto della proposta è stata definita in modo approssimativo dalla proprietà inizialmente in 680 mq ed in un secondo momento in 700 mq; nell'Allegato 1 viene stimata una superficie di circa 650 mq calcolata sulla base delle quote rilevate dalla planimetria fornita dalla proprietà a cui sono stati aggiunti 250mq relativi agli spazi aggiuntivi messi a disposizione al piano terreno.

⁴ Ai sensi della L. 6 novembre 2012, n.190.

⁵ Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/04/2016

⁶ Per la stima dell'importo complessivo del contratto a decorrere dalla fine del secondo anno di locazione è stato applicato un valore costante di aggiornamento pari al 75% del Tasso Programmato d'Inflazione noto per il 2017. I valori effettivi di aggiornamento del canone di locazione saranno invece calcolati ai sensi dell'articolo 6 del contratto "aggiornamento del canone" che prevede Il Canone sarà annualmente aggiornato, dalla fine del secondo anno di locazione, esclusivamente in aumento, nella misura del 75% (e in ogni caso nella misura massima consentita dalla legge durante la vigenza del Contratto), dalla variazione accertata e, comunicata dall'ISTAT, dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, verificatasi nell'anno precedente, da calcolarsi sul Canone di volta in volta

corrisposto nell'anno precedente. In caso di nuova normativa, il Canone sarà aggiornato nella misura massima consentita dalla nuova normativa.

⁷ Il Bilancio 2016-2017-2018 è stato approvato con deliberazione dell'Assemblea n. 2 del 29/04/2016

⁸ Art. 151 comma 4 del D.Lgs. 18/08/2000 n.267; art. 9 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi" dell'Agenzia per la Mobilità Metropolitana. Ai sensi degli artt. 7 e 19 del "Regolamento sull'ordinamento degli uffici e dei servizi", il direttore generale esercita le competenze di ordine finanziario previste dal citato Regolamento nell'ambito del Servizio Bilancio e Ragioneria dell'Agenzia e non altrimenti attribuite.

⁹ Art. 185 del D.Lgs. 18/08/2000 n. 267 - art. 36 del "Regolamento di contabilità" approvato con deliberazione n. 3/2 dall'Assemblea consortile nella seduta del 29 settembre 2005.